

Zurigò Natanti

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Natanti e
Altri Rischi Diversi

Natanti uso diporto e privato.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2022, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa *Polizza* assicura la Responsabilità Civile dei *Natanti* ad uso diporto e privato per i danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione e giacenza in acque pubbliche e private, con formula *Tariffa* fissa senza Pejus.



Che cosa è assicurato?

Principali coperture sempre operanti:

- ✓ Responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione del *Natante*, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*.
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono provocare ai terzi durante e per effetto della navigazione, **esclusi i danni al conducente ed al *Natante* stesso**.
- ✓ Ricorso terzi da Incendio: danni materiali e diretti a persone, animali e cose di terzi provocati da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* del *Natante* posto in giacenza in acque private.
- ✓ Responsabilità del proprietario non conducente per danni a terzi derivanti dalla navigazione del *Natante* **avvenuta a sua insaputa** in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla navigazione del *Natante* **guidato illecitamente e all'insaputa dell'Assicurato da figli minori**.
- ✓ Responsabilità per danni a terzi del conducente alla guida in stato di ebbrezza **qualora il tasso alcolemico sia inferiore o uguale a 1,2 g/l**.

Zurich risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in *Polizza* (c.d. *Massimale*).

- *Incendio*, *Furto* e *salvaspese* (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il conducente del *Natante* responsabile del *Sinistro* sia per danni alla persona che a cose;
- ✗ il proprietario del *Natante*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* di *Natante* in leasing per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del proprietario del *Natante*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di *Natante* in leasing per i danni a cose;
- ✗ i parente gli affini fino al terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* di *Natante* in leasing, se conviventi o a loro carico per i danni a cose;
- ✗ se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose;
- ✗ **danni verificatisi durante la partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, salvo si tratti di regate veliche.**



Ci sono limiti di copertura?

Zurich ha diritto a recuperare dall'*Assicurato* le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto è effettuato in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;
- ! conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! per il battello di servizio e/o motore non principale
- ! nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'autorizzazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il *Contraente* deve fornire informazioni veritiere, esatte e complete sul *Rischio* da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (ad esempio il cambiamento di residenza del proprietario o del *Locatario* del veicolo intervenuto in corso di contratto).
- In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, Zurich potrà interrompere unilateralmente la copertura assicurativa, esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati e rifiutare totalmente o parzialmente di indennizzare all'Assicurato i danni subiti. Il *Contraente* deve comunicare a Zurich o al proprio *Intermediario Assicurativo* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo *Rischio* e, in caso di *Sinistro*, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omesso avviso può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* ha periodicità annuale e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il *Premio*, che comprende anche le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso.

Se il contratto di Assicurazione ha una durata inferiore all'anno solare, il *Premio* deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dal giorno e l'ora indicati sul certificato di Assicurazione se il *Premio* è stato pagato.

La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto qualora il *Natante* assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra *Compagnia*.

In caso di durata inferiore all'anno la copertura termina alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza*.

Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Non essendo un contratto assicurativo con tacito rinnovo, non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Non sono previste ipotesi di recesso.

E' possibile interrompere la copertura assicurativa solo a seguito di comunicazione al proprio *Intermediario Assicurativo* o a Zurich nei casi di demolizione, distruzione, vendita o consegna in conto vendita. In questi casi il *Contraente* ha diritto al rimborso della parte di *Premio* già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Polizza di Responsabilità Civile Natanti e Altri Rischi Diversi

Natanti uso diporto e privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti (DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurigò Natanti

Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale *Contraente* a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il *Contraente* deve prendere visione delle condizioni di *Assicurazione* prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai *Massimali* e, se previste, alle somme assicurate concordate con il *Contraente*.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

Massimali	Gli importi minimi di Legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per <i>Sinistro</i> e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per <i>Sinistro</i> per i danni alle cose.
Garanzie estese sempre operanti	Natanti adibiti a scuola guida: l'<i>Assicurazione</i> copre la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi e sono pertanto coperti: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'esame pratico di guida, l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente. Danni a cose ed animali di terzi provocati da <i>Natante</i> ad uso privato o diporto: l'<i>Assicurazione</i> copre la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del <i>Natante</i> a cose ed animali di terzi. Danni conseguenti a interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi provocati da <i>Incendio, Esplosione o Scoppio</i> del <i>Natante</i> posto in giacenza in acque private. Regate veliche: l'<i>Assicurazione</i> copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la partecipazione del <i>Natante</i> a regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività idrosciatoria	L'Assicurazione copre la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.
Limiti di navigazione (valida per Natanti uso privato o diporto)	I limiti di navigazione definiti nel Dip Danni vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Aumento Massimali minimi	E' possibile stipulare la <i>Polizza</i> con <i>Massimali</i> superiori a quelli minimi accettando di pagare un <i>Premio</i> più alto.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un Premio aggiuntivo?

INCENDIO, FURTO e SALVASPESE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto copre i danni materiali e diretti subiti dal <i>Natante</i> assicurato, anche se riconducibili ad <i>Attacchi Cyber</i>, durante la navigazione o giacenza in acqua, in conseguenza di: • Incendio, <i>Esplosione</i>, <i>Scoppio</i> ed azione del fulmine • Furto (tentato o consumato) e <i>Rapina</i> Per i motori amovibili sono in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso. Salvaspese: Zurich rimborsa totalmente o parzialmente le spese relative a: autorimessaggio e trasporto, spese per sottrazione o smarrimento chiavi, danni ai bagagli, ripristino dei sistemi di antifurto. Le garanzie Incendio, Furto e Salvaspese possono essere acquistate insieme oppure separatamente in base a determinate combinazioni.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Di seguito le principali esclusioni: Non sono ricompresi i danni derivanti da Furto: - <i>Furto</i> di motori amovibili e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; - <i>Incendio</i> e <i>Furto</i> di <i>Natanti</i> o parti di esse, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato; - <i>Furto</i> degli <i>Apparecchi audiofonovisivi</i> e di altre apparecchiature del genere installati sui <i>Natanti</i>.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ulteriori casi di limitazioni: • <i>Natante</i> adibito a scuola guida, se, durante la guida dell'allievo, la persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore non risulti abilitata ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge vigente • <i>Natante</i> con targa in prova, se la circolazione non avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo • <i>Natante</i> dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio non è effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo • modifiche nelle caratteristiche del <i>Natante</i> assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione se prevista • dolo o colpa grave del conducente, del <i>Contraente</i>, dell'<i>Assicurato</i> o di qualunque persona a cui è affidato il <i>Natante</i> a qualsiasi titolo • in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in <i>Polizza</i> secondo quanto previsto dall'articolo 1.2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del <i>Rischio</i>". In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, Zurich ha diritto a rivalersi sull'<i>Assicurato</i> di quanto pagato come <i>Risarcimento</i> ai terzi danneggiati (rivalsa). In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, <i>Franchigie</i> e <i>Scoperti/esclusioni variabili</i> in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di <i>Scoperto</i>: - ammontare del danno € 800 - <i>Scoperto</i> contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello <i>Scoperto</i> € 700.
--	---

	Esclusioni valide per le garanzie <i>Incendio, Furto, Salvaspese</i> L'Assicurazione non copre i danni (salvo specifica pattuizione): • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, <i>Alluvioni</i>, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, <i>Cyberterrorismo</i>, sabotaggio e vandalismo • dovuti ad aspirazione di acqua nel motore • causati da allagamenti non conseguenti ad <i>Alluvioni</i> • determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del <i>Contraente</i>, dell'<i>Assicurato</i>, del conducente, delle persone che abitano con loro, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del <i>Natante</i> assicurato • conseguenti ad <i>Appropriazione indebita</i> • causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da <i>Incendio</i> del <i>Natante</i> assicurato • provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione • avvenuti durante la giacenza a terra del <i>Natante</i>, nonché in conseguenza delle operazioni di <i>Allaggio</i>, Varo e trasferimento del <i>Natante</i> sulla terraferma. Per i <i>Rischi</i> derivanti da <i>Attacchi Cyber</i> l'Assicurazione non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da: • <i>Cyberterrorismo</i> • attacco al <i>Sistema informativo</i>, attacco <i>Malware</i>, <i>Attacco DoS</i> • <i>Furto</i>, alterazione o distruzione di <i>Dati elettronici</i>, <i>Contenuti digitali</i> e <i>Dati personali</i> • <i>Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza</i> • <i>Minacce di Cyberestorsione</i> • <i>Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali</i> Per i <i>Rischi</i> derivanti da <i>Attacchi Cyber</i> sono inoltre escluse le seguenti spese e costi: • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali • <i>Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali</i> • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della <i>Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali</i> • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di <i>Minacce di Cyberestorsione</i>
--	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro Per la garanzia di Responsabilità Civile, il <i>Contraente</i> o l'<i>Assicurato</i> deve denunciare il <i>Sinistro</i> per iscritto preferibilmente al proprio <i>Intermediario Assicurativo</i> o a Zurich entro 3 giorni dall'evento o da quando ne hanno avuto conoscenza. La richiesta di <i>Risarcimento</i> deve essere inoltrata direttamente all'impresa che assicura il <i>Natante</i> responsabile per i danni alla persona. In caso di danni a cose la richiesta deve essere inoltrata direttamente al responsabile (non ricorrendo l'obbligo assicurativo). A conclusione del processo di liquidazione del <i>Sinistro</i>, il <i>Contraente</i> e l'<i>Assicurato</i> hanno diritto di prendere visione dei relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008 e dell'art. 146 del <i>Codice delle Assicurazioni</i>. In caso di <i>Sinistro con Natante non assicurato o non identificato</i> la richiesta di <i>Risarcimento</i> deve essere inoltrata all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per maggiori informazioni: www.consap.it. In caso di <i>Sinistro</i> che riguarda la garanzia <i>Incendio e Furto</i>, bisogna presentare denuncia all'Autorità competente. Se l'evento accade all'estero bisogna presentare denuncia all'Autorità competente straniera e poi, al rientro, in Italia a quella italiana; consegnando copia di tutto all'<i>Intermediario Assicurativo</i> o a Zurich.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Per i <i>Sinistri</i> della garanzia di Responsabilità Civile, Zurich deve formulare la proposta di <i>Risarcimento</i> o comunicare i motivi della mancata offerta: • entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni completa per i danni a cose o al <i>Natante</i> • entro 90 giorni per i danni alla persona Il pagamento del <i>Risarcimento</i> viene eseguito entro 15 giorni dall'accettazione o rifiuto della somma offerta e entro 45 giorni dall'offerta in caso di mancato riscontro dell'<i>Assicurato</i>. Per i <i>Sinistri</i> delle garanzie <i>Incendio, Furto e Salvaspese</i> la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Zurich e dal <i>Contraente</i> o dall'<i>Assicurato</i>. In caso di disaccordo si può attivare un collegio peritale (cosiddetta "perizia contrattuale"). Per le garanzie <i>Incendio</i> e <i>Furto</i> Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di <i>Indennizzo</i> o respingere la richiesta di <i>Indennizzo</i>. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'<i>Indennizzo</i> viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per il pagamento. Per tutte le garanzie rimane comunque ferma la possibilità per l'<i>Assicurato</i> di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di <i>Furto</i> o di <i>Appropriazione indebita</i> del <i>Natante</i> , la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di <i>Appropriazione indebita</i>): la parte di <i>Premio</i> già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia <i>Furto</i> , verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la Polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto assicurativo non contempla il tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole assicurare l'imbarcazione dai danni che può causare ad altri durante la navigazione, con la possibilità di aggiungere garanzie opzionali per eventuali danni che l'imbarcazione può subire.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10%, calcolato sul *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il <i>Reclamo</i> tramite il sito internet della <i>Compagnia</i> www.zurich.it nella sezione dedicata ai <i>Reclami</i>. La <i>Compagnia</i> deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del <i>Reclamo</i>. Per i <i>Reclami</i> aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i <i>Reclami</i>: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del <i>Codice delle Assicurazioni Private</i>, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di <i>Assicurazione</i> e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un <i>Reclamo</i> indirizzato alla <i>Compagnia</i>. I <i>Reclami</i> devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei <i>Reclami</i> ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai <i>Reclami</i>, accessibile anche tramite il link presente sul sito della <i>Compagnia</i> www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al <i>Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e Natanti</i>).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla <i>Compagnia</i>. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli e <i>Natanti</i> oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni di <i>Assicurazione</i>), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il <i>Reclamo</i> all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO

Zurigò Natanti

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

Indice

Glossario

3 di 16

Sezione 1 - **Norme comuni a tutte le garanzie**

	Dove vale la copertura?	6 di 16
	Che obblighi ho?	6 di 16
	Quando e come devo pagare?	6 di 16
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	7 di 16
	Altre informazioni	8 di 16

Sezione 2 - **Responsabilità Civile Natanti**

	Che cosa è assicurato e come?	9 di 16
	Che cosa non è assicurato?	11 di 16
	Cosa fare in caso di Sinistro?	11 di 16
	Come è gestito il Sinistro?	12 di 16

Sezione 3 - **Danni al Natante**

	Che cosa è assicurato e come?	13 di 16
	Come e con quali condizioni operative mi assicuro?	14 di 16
	Che cosa non è assicurato?	14 di 16
	Cosa fare in caso di Sinistro?	14 di 16
	Come è gestito il Sinistro?	15 di 16

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni, eventi o persone non assicurabili e che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Contiene gli obblighi e gli adempimenti del Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Contiene le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Accesso non autorizzato: accesso o utilizzo di un *Sistema informativo* o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al *Natante* costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al *Natante* non rientranti nel novero degli *Accessori di serie*.

Alaggio: operazione con la quale il *Natante* viene posto a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

Alluvione: inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Apparecchi audiofonovisivi: si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali - televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al *Natante* e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della *Polizza* per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del *Premio* ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita: è il Reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di *Assicurazione*.

Assistenza stragiudiziale: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attacco Cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone. Rientra inoltre nella definizione di *Attacco Cyber* anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS: azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o *Sistemi informativi*, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'*Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*.

Atto illecito relativo alla sicurezza: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un *Assicurato*, di una persona di cui l'*Assicurato* è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'*Assicurato* che causa una violazione della *Sicurezza di rete* dell'*Assicurato* che a sua volta determina:

- Furto*, alterazione o distruzione dei *Dati elettronici* presenti nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato*
- Accesso non autorizzato*
- diniego di accesso al *Sistema informativo* dell'*Assicurato* ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'*Assicurato*
- partecipazione del *Sistema informativo* dell'*Assicurato* a un *Attacco DoS* al *Sistema informativo* di un terzo
- trasmissione di *Malware* dal *Sistema informativo* dell'*Assicurato* al *Sistema informativo* di un terzo.

Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di *Assicurazione*.

Cloud: rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare *Dati elettronici* e/o *Contenuti digitali*, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice della navigazione: il Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni: il *Codice delle Assicurazioni Private*, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale il *Contraente* stipula il contratto di *Assicurazione*.

Contenuti digitali: *Dati elettronici*, *Software*, file audio e file di immagini salvati nel *Sistema informativo* dell'*Assicurato* o salvati su *Cloud*, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di *Assicurazione*.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali: qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'*Assicurato* in conseguenza di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali* o di un *Evento relativo alla sicurezza*.

Cyberterrorismo: l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i *Sistemi informativi* dell'*Assicurato* e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un *Evento relativo alla sicurezza*, o ii) un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*, o iii) l'alterazione o distruzione di *Contenuti digitali* riguardanti un *Evento relativo alla sicurezza*. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica

e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo: si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al *Fatto illecito*: ad esempio quello del derubato, o i danni da *Incidenti* stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Dati elettronici: informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i *Dati personali* relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i *Dati personali* ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i *Dati personali* attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Degrado d'uso: è il deprezzamento del valore del *Natante* o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento relativo alla sicurezza: Accesso non autorizzato, introduzione di un *Malware*, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato;
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali: evento che comporta accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) *Dati personali* trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;

- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fatto illecito: consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera *Fatto illecito* la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia: l'importo prestabilito in misura fissa che in caso di *Sinistro* viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente: il *Sinistro* occorso non volutamente al *Natante* in navigazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla navigazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro* liquidabile in termini di *Polizza*.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di *Assicurazione* o da un dipendente della stessa, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Libro Matricola: l'insieme dei *Natanti* assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Locatario: la persona o l'ente che prende in locazione il *Natante*.

Malware: qualsiasi *Software* o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere *Dati elettronici*, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la *Compagnia* presta l'Assicurazione.

Minaccia di Cyberestorsione: comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;
- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un *Malware*;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di *Dati personali* e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Natante: unità, dotata di motore, destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre. Sono assicurabili le seguenti tipologie:

- tutte le Unità da diporto dotate di motore,
- i *Natanti* adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, dotati di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali,
- i motori amovibili di qualsiasi potenza.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali: qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali* unicamente a seguito di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei *Dati personali*, unicamente a causa di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali* e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un *Evento relativo alla violazione dei Dati personali*.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie assicurative fornite) e le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Quietanza: si intende la ricevuta di pagamento del Premio di rata intermedia o del Premio di rinnovo che riporta alcuni dati relativi al contratto, quali ad esempio il periodo assicurativo di copertura e il Valore assicurato del veicolo.

Rapina: è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, dell'Intermediario Assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sicurezza di rete: utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sistema informativo: l'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico,

compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Software: operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di *Dati elettronici* per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il Software non include i *Dati elettronici*.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione (Diritto di): la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tariffa: la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Unità da diporto: la costruzione destinata alla navigazione da diporto, ossia quella effettuata in acque marittime e interne solamente per scopi ricreativi o sportivi non agonistici e senza fini di lucro, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o Natante da diporto, come definita dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni.

Usura: il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore assicurato: è il valore del Natante, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o di listino o di fattura, secondo quanto indicato nell'art. 3.3 "Forme di Assicurazione" della Sezione 3 – Danni al veicolo.

Valore commerciale: è il valore del Natante - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dall'Eurotax "Giallo" e "Blu". Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione della rivista disponibile al momento del Sinistro.

Valore di fattura: è il prezzo di acquisto del veicolo, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto dello stesso (c.d. fattura). Al Valore di fattura dovrà essere sommato ai fini assicurativi l'eventuale valore della permuta indicato nella documentazione fiscale di acquisto del veicolo. Esempio: il costo del veicolo riportato in fattura è 15.000 euro, con detrazione di 3.000 euro per la permuta del veicolo usato. Il Valore di fattura da indicare in Polizza dovrà essere 18.000 euro quindi comprensivo del valore della permuta.

Valore di listino: è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Natante - comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza o in Quietanza - oggetto dell'Assicurazione e corrispondente a quello riportato dall'Eurotax "Giallo" e "Blu".

Varo: operazione mediante la quale un Natante viene fatto scendere in acqua dallo scafo, sul quale è stato costruito o riparato.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie



Dove vale la copertura?

1.1 Validità territoriale

Salvo diverse indicazioni specificate all'interno delle singole garanzie, l'*Assicurazione* è valida per il mare Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Per i *Natanti* registrati in Stati esteri o per i motori amovibili muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, l'*Assicurazione* è valida, in ottemperanza all'articolo 8 del Decreto Legislativo 86 del 1° aprile 2008, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica Italiana, per la durata temporanea della permanenza del *Natante* in Italia.



Che obblighi ho?

1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

Il *Premio* è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal *Contraente*.

Il *Contraente* è tenuto a fornire alla *Compagnia* tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la *Compagnia* ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi la *Compagnia* ha diritto di trattenere tutti i *Premi* già riscossi, quello relativo al periodo di *Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno. L'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare immediatamente per iscritto il proprio *Intermediario Assicurativo* se nel corso del contratto si verificano modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile) come ad esempio il cambio di residenza o la variazione del proprietario del *Natante* avvenuta in corso di contratto. La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile (aggravamento del *Rischio*), può comportare

la perdita totale (nel caso di garanzie diverse da R.C. *Natanti*) o parziale (nel caso di R.C. *Natanti* e garanzie diverse da R.C. *Natanti*) del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile *Natanti*, la *Compagnia* può inoltre esercitare nei confronti dell'*Assicurato*, ai sensi dell'articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*, il diritto di rivalsa, per il recupero delle somme che la *Compagnia* abbia dovuto pagare al terzo danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali previste dal contratto o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla *Compagnia* di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.

In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al *Contraente*. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'*Assicurato*.

1.3 Variazione della residenza del proprietario/*Assicurato*

Il *Premio* è determinato anche sulla base della residenza se persona fisica, o della sede se persona giuridica, del proprietario del *Natante* o del *Locatario* nel caso di contratti di leasing, così come indicata sul libretto di navigazione.

Il proprietario e/o *Contraente* sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente al proprio *Intermediario Assicurativo*, il cambiamento di residenza del proprietario o del *Locatario* del *Natante*, intervenuto in corso di contratto. Al momento della comunicazione, la *Compagnia* provvederà all'aggiornamento della nuova residenza attraverso la sostituzione del contratto, con eventuale relativo conguaglio del *Premio*.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente punto 1.2.

1.4 Altre Assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto la *Compagnia* dell'esistenza di altre *Assicurazioni* che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile. In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le *Compagnie* indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.



Quando e come devo pagare?

1.5 Pagamento del *Premio*

Per tutte le garanzie il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'applicazione di una maggiorazione del *Premio*.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla consegna del certificato di *Assicurazione*; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di *Quietanze* emesse dalla *Compagnia* o *Appendici* emesse dall'*Intermediario Assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

I *Premi* devono essere pagati alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario Assicurativo*, autorizzato dalla *Compagnia* stessa all'incasso dei *Premi* e a rilasciare il certificato di *Assicurazione*. Il *Premio* può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

Il *Premio* è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

1.6 Oneri fiscali

Per tutte le garanzie gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.7 Durata del contratto

Per tutte le garanzie il contratto può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- a) **annuale**: il contratto ha durata annuale e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta;
- b) **annuale più frazione**: su richiesta del *Contraente*, la *Polizza* ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). **Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.**

La *Compagnia* è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in *Polizza* per i contratti stipulati nelle forme a) e b), e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- c) **temporanea**: su richiesta del *Contraente*, il contratto ha durata di 180 giorni. La durata cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in *Polizza* senza necessità di disdetta.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza contrattuale.

1.8 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza* (art. 1901 del Codice Civile).

L'*Assicurazione* può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in *Polizza* e nel certificato di *Assicurazione*; questa opzione non è consentita in caso di pagamento di una rata intermedia o proposta di rinnovo.

In caso di frazionamento del *Premio*, se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

1.9 Rinnovo del contratto

Per tutte le garanzie, prima della scadenza contrattuale la *Compagnia* può formulare al *Contraente* una proposta di rinnovo, anche proponendo l'*Inclusione* di nuove coperture, comunicandogli il *Premio* da corrispondere.

Il *Contraente* che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del *Premio* entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

La modalità per rinnovare il contratto è la seguente:

- a) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Compagnia* invia al *Contraente* una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- b) la *Compagnia* formula la proposta di rinnovo e comunica al *Contraente*, tramite l'*Intermediario Assicurativo*, il *Premio* da corrispondere;
- c) il *Contraente*, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto, provvede al pagamento del *Premio*;
- d) il *Contraente* riceve la *Quietanza* del pagamento del *Premio*, il contrassegno e il certificato di *Assicurazione*.

Il *Contraente* che voglia modificare il contenuto della proposta di rinnovo, dovrà rivolgersi al proprio *Intermediario Assicurativo* ed eventualmente stipulare un nuovo contratto.

1.10 Trasferimento di proprietà o consegna in conto vendita del *Natante*

In caso di trasferimento di proprietà del *Natante* assicurato o di sua consegna in conto vendita, il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione all'*Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto, fornendo copia della certificazione attestante la vendita o certificazione rilasciata da un operatore professionale del settore in caso di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato, e restituendo il certificato di *Assicurazione* e il contrassegno, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato, se il *Contraente*/venditore chiede il trasferimento del contratto di *Assicurazione* ad un altro *Natante* di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, si procederà all'eventuale conguaglio del *Premio* con quello dovuto per il nuovo *Natante* (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
- b) **cessione del contratto**: nel caso di trasferimento di proprietà del *Natante* assicurato che comporti la cessione del contratto

di *Assicurazione* all'acquirente del veicolo, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio **Intermediario Assicurativo**, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di *Assicurazione* e contrassegno. L'*Intermediario Assicurativo* emetterà i nuovi documenti contrattuali rilasciandoli al *Cessionario*, ferma la scadenza del contratto in corso. Il **Contraente** è tenuto al pagamento delle rate di *Premio* fino al momento della comunicazione della vendita del veicolo. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'*Assicurazione* dello stesso *Natante* il *Cessionario* dovrà stipulare un nuovo contratto;

- c) **annullamento del contratto:** nel caso di trasferimento di proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante* assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al **Contraente** il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal giorno di consegna del certificato di *Assicurazione* e del contrassegno, a condizione che il **Contraente** consegni la certificazione attestante la vendita del *Natante* stesso.

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.11 Demolizione, distruzione del *Natante*

In caso di demolizione o distruzione del *Natante* assicurato, il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione all'*Intermediario Assicurativo* a cui è assegnato il contratto, fornendo copia della certificazione attestante la demolizione o la distruzione del *Natante* assicurato e restituendo il certificato di *Assicurazione* e il contrassegno, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:

- a) **sostituzione del contratto:** qualora il **Contraente** chieda che il contratto relativo al *Natante* distrutto, demolito sia trasferito ad un altro *Natante* di sua proprietà non già coperto da *Assicurazione*, la *Compagnia* procede al conguaglio del *Premio* di cui sopra con quello dovuto per il nuovo *Natante* (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
- b) **annullamento del contratto:** nel caso di demolizione o distruzione del *Natante* assicurato, con il contestuale annullamento del contratto, la *Compagnia* riconosce al **Contraente** il rimborso del *Premio* non usufruito in ragione di 1/360 di *Premio* annuo per giorno di garanzia residua al netto delle imposte e contributi dal giorno di consegna del certificato di *Assicurazione* e del contrassegno, a condizione che il **Contraente** consegni la certificazione attestante la demolizione o distruzione del *Natante* stesso.

Per contratti di durata temporanea la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.12 Furto o Appropriazione indebita del *Natante*

In caso di *Furto* o di *Appropriazione indebita* del *Natante*, il **Contraente** deve darne notizia al proprio *Intermediario Assicurativo* fornendo copia della denuncia di *Furto* o di querela (in caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'autorità competente.

Il contratto cessa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di *Assicurazione*.

Per contratti di durata inferiore all'anno la *Compagnia* non procede alla restituzione della maggiorazione del *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

1.13 Sospensione temporanea del contratto

Per i *Natanti* non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Altre informazioni

1.14 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

1.15 Accesso all'area clienti riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il **Contraente** può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei *Premi* e le relative scadenze di *Polizza*;
- i *Massimali* di garanzia.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Sezione 2

Responsabilità Civile Natanti



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile, per i quali è obbligatoria l'*Assicurazione* ai sensi di legge, impegnandosi a corrispondere le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione o giacenza del *Natante* in acque pubbliche e private.

In caso di motore amovibile l'Assicurazione è prestata al *Natante* sul quale è di volta in volta collocato il motore.

La garanzia è operante entro i limiti del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Sono altresì in copertura i *Sinistri* di Responsabilità Civile derivanti da *Attacco Cyber*.

In caso di *Sinistro*, le cui cause rientrano nelle eccezioni contrattuali previste al capitolo "Che cosa non è assicurato?", qualora la *Compagnia* sia comunque tenuta a risarcire il terzo danneggiato, **la stessa eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.**

2.2 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla navigazione del *Natante* identificato in *Polizza* per danni arrecati a terzi da *Fatto illecito* dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile – Responsabilità dei genitori, dei titolari, dei precettori e dei maestri d'arte.

La garanzia opera entro i limiti del *Massimale* di responsabilità civile indicato in *Polizza* e a condizione che la navigazione del *Natante* sia avvenuta all'insaputa dell'*Assicurato*.

2.3 Condizioni aggiuntive gratuite sempre operanti

Le condizioni che seguono sono sempre operative e coprono i *Rischi* che non sono previsti dall'*Assicurazione* obbligatoria.

I *Massimali* previsti in *Polizza* sono destinati innanzitutto ai *Risarcimenti* rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai *Risarcimenti* dovuti in base alle condizioni aggiuntive che seguono.

a) Regate veliche

La copertura è estesa ai danni involontariamente cagionati a

terzi durante la partecipazione del *Natante* a regate veliche, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

Non sono considerati terzi, e quindi non beneficiano dell'*Assicurazione*, i membri dell'equipaggio.

b) Danni a cose ed animali di terzi, provocati da *Natanti* ad uso privato o diporto

La *Compagnia* assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* a cose ed animali di terzi.

Per ogni *Sinistro* è prevista una *Franchigia* dell'importo indicato in *Polizza*.

La *Compagnia* conserva il diritto di gestire la Vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda rientri nei limiti della *Franchigia*.

La garanzia opera entro il limite del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*.

Sono esclusi i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *Natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

c) Ricorso terzi da *Incendio* in acque private

La copertura è estesa al ricorso dei Terzi in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Natante* assicurato che si trovi in giacenza in acque private.

La *Compagnia* assicura con il limite di 500.000 Euro per ogni *Sinistro* i danni diretti e materiali involontariamente cagionati dal *Sinistro* a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni – Soggetti esclusi dall'*Assicurazione* ovvero:**

- il conducente del *Natante* responsabile del *Sinistro*, sia per danni alla persona che a cose;
- il proprietario del *Natante*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti, del conducente e del proprietario del *Natante*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria per i danni a cose;
- i parenti e gli affini fino al terzo grado del conducente e del proprietario del *Natante*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del *Locatario* del *Natante* in caso di locazione finanziaria, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e se conviventi o a loro carico gli altri parenti e gli affini fino al terzo grado per i danni a cose.

La copertura è anche estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di

attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il limite di 50.000 Euro per ogni *Sinistro*.

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;
- i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;
- i danni relativi alle persone e al *Natante* quando lo stesso si trova in giacenza a terra nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma;
- i danni determinati da dolo.

d) **Responsabilità civile dei trasportati**

La *Compagnia* assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del *Natante* assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della navigazione.

La garanzia opera entro il limite del **Massimale di Responsabilità Civile** indicato in *Polizza*.

Sono esclusi i danni al conducente ed al *Natante* stesso.

e) ***Natanti* adibiti a scuola guida**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore di guida.

Sono considerati terzi e quindi beneficiano dell'Assicurazione:

- l'esaminatore
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, **salvo durante l'effettuazione dell'esame pratico di guida**
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

La garanzia opera entro il limite del **Massimale di Responsabilità Civile** indicato in *Polizza*.

2.4 Condizioni aggiuntive a pagamento valide solo se espressamente richiamate in *Polizza*

a) **Attività idrosciatoria – traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

La *Compagnia* assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

La garanzia opera entro il limite del **Massimale di Responsabilità Civile** indicato in *Polizza*.

b) **Limiti di navigazione**

Qualora il *Natante* assicurato sia adibito ad uso privato o diporto, l'Assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

La garanzia opera entro il limite del **Massimale di Responsabilità Civile** indicato in *Polizza*.

2.5 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno

La *Compagnia* provvederà all'eventuale conguaglio del *Premio* nel caso di sostituzione del certificato di Assicurazione e del contrassegno previa restituzione di quelli da sostituire.

Su richiesta del *Contraente* l'Intermediario Assicurativo potrà rilasciare un duplicato del certificato di Assicurazione e contrassegno in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.

La *Compagnia* emetterà su richiesta del *Contraente* il nuovo certificato di Assicurazione e contrassegno.

2.6 Forma Tariffaria - Tariffa Fissa senza Pejus

Al contratto si applica la Forma Tariffaria "Tariffa Fissa" nella forma "senza pejus" che non prevede nessuna maggiorazione in presenza di *Sinistri*.

Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella:

Documenti da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terzi				
<i>Natante non assicurato in precedenza</i>	<i>Natante</i> iscritto alla Capitaneria di porto	1		
	<i>Natante</i> proveniente da cessione del contratto	1	4	
<i>Natante già assicurato in precedenza</i>	con un'altra <i>Compagnia</i> di Assicurazione	1		
	rubato (anche per <i>Appropriazione indebita</i>), demolito, venduto per cui sia cessata la navigazione	1	2	
	con un'altra <i>Compagnia</i> di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1		
	per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi	1	3	

Legenda

- 1 Libretto di navigazione
- 2 Copia denuncia di *Furto* (o di *Appropriazione indebita*) rilasciata dall'Autorità competente o documentazione di demolizione o documentazione di vendita
- 3 Dichiarazione del *Contraente* del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del *Natante* e del relativo periodo di utilizzo
- 4 Copia della Cessione del contratto

2.7 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

2.8 Sostituzione del Natante

La sostituzione del *Natante* dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di:

- alienazione o di consegna in "conto vendita" del *Natante* assicurato;
- demolizione o distruzione del *Natante* assicurato.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

È data facoltà al *Contraente* di richiedere il rimborso del *Premio* pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo *Natante*.



Che cosa non è assicurato?

2.9 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante e quindi la *Compagnia* non effettuerà alcun *Risarcimento*:

- durante la partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara, salvo si tratti di regate veliche;
- per i danni provocati durante la giacenza a terra del *Natante*, nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la *Compagnia* sia tenuta ad effettuare *Risarcimenti* in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la *Compagnia* eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di *Natante* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di *Natante* con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di *Natante* dato a noleggio con equipaggio, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;
- in caso di dolo o colpa grave del conducente, del *Contraente*, dell'Assicurato o di qualunque persona a cui è affidato il *Natante* a qualsiasi titolo;

- nel caso in cui al momento del *Sinistro* il conducente sia stato sanzionato, ai sensi dell'articolo 1120 del *Codice della navigazione*, per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ad eccezione delle condizioni indicate al punto 2.10 Rinuncia parziale alla rivalsa, del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del *Natante* assicurato non indicate sul certificato di navigabilità (art. 381 del *Codice della navigazione*);
- in presenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in *Polizza* secondo quanto previsto dall'articolo 1.2 "Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*".

2.10 Rinuncia parziale alla rivalsa

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario (o *Locatario*) se il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del conducente, anche se è il proprietario o *Locatario*, la rivalsa verrà effettuata per l'importo pagato per il *Sinistro*, ma entro i limiti indicati nella tabella che segue:

Guida in stato di ebbrezza	Limite
inferiore o uguale a 1,2 g/l	nessuna rivalsa
superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
oltre 2,5 g/l	10.000 euro
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato, la *Compagnia* applicherà la rivalsa entro il limite di 10.000 euro. Se il proprietario (o *Locatario*) era a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del *Natante*, la *Compagnia* conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini indicati nel capitolo "Che cosa non è assicurato?" al punto 2.9 Esclusioni e rivalsa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.11 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'Assicurato deve:

- Presentare per iscritto la denuncia di *Sinistro*, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.
- Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle cause del *Sinistro*, delle conseguenze e/o dell'entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell'eventuale intervento di Autorità.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di *Sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la *Compagnia*, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte

delle somme e spese che ha dovuto pagare per il **Risarcimento** del terzo danneggiato (articolo 1915 del Codice Civile).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente al proprio **Intermediario Assicurativo** o direttamente alla **Compagnia**.

2.12 Procedura per il **Risarcimento** del danno

1) Richiesta di **Risarcimento** al responsabile civile

Il **Contraente** o l'**Assicurato** che non si ritenga responsabile del **Sinistro** deve inviare la richiesta di **Risarcimento** - come previsto dall'art. 148 del *Codice delle Assicurazioni Private* - direttamente all'Impresa di *Assicurazione* del responsabile per i danni alla persona. In caso di danni a cose la richiesta deve essere inoltrata esclusivamente al responsabile (non ricorrendo l'obbligo assicurativo).

2) Danni ai terzi trasportati

Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del **Natante**, il danneggiato deve inoltrare la richiesta di **Risarcimento** all'**assicuratore** del responsabile.

3) **Natante** di controparte responsabile non assicurato o non identificato

Se il **Natante** è soggetto all'obbligo assicurativo la richiesta di **Risarcimento** deve essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (articolo 283 del *Codice delle Assicurazioni Private* - www.consap.it).

4) **Incidente** avvenuto in acque territoriali italiane con **Natante** straniero

Se un **Natante** straniero causa un **Sinistro**, nelle acque territoriali italiane, l'**Assicurato** deve inviare richiesta di **Risarcimento** all'Ufficio Centrale Italiano (**UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi.it**) che comunicherà il nome della **Compagnia** italiana deputata a liquidare il danno per conto della corrispondente estera.

5) **Incidente** avvenuto all'estero con **Natante** di controparte immatricolato all'estero

In caso di **Sinistro** all'estero, l'**Assicurato** deve rivolgere la propria richiesta danni alla **Compagnia** del responsabile civile.

- Copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della **Compagnia**)
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato

In caso di formulazione di offerta, il pagamento viene eseguito entro:

- 15 giorni dall'accettazione o rifiuto della somma offerta
- 45 giorni dall'offerta in caso di mancato riscontro dell'**Assicurato**.

2.15 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il **Contraente** e/o l'**Assicurato** non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la **Compagnia** abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** che intenda cedere il proprio credito nei confronti della **Compagnia** derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla **Compagnia** apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu. motor@it.zurich.com;
- via fax al nr. 02.2662.2156;
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della **Compagnia** entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del **Contraente** o dell'**Assicurato** che vanti un credito nei confronti della **Compagnia** derivante dal presente contratto di delegare la **Compagnia**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la **Compagnia** sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.



Come è gestito
il Sinistro?

2.13 Tempi di gestione del **Sinistro**

Al ricevimento della lettera di richiesta di **Risarcimento** danni del terzo danneggiato, se completa, o a seguito di integrazione, la **Compagnia** comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, entro sessanta giorni per i danni al **Natante** o cose ed entro novanta giorni per i danni alla persona.

2.14 Pagamento del **Risarcimento**

Il pagamento del **Risarcimento** verrà effettuato dopo che alla **Compagnia** sia stata consegnata la seguente documentazione:

2.16 Gestione delle vertenze

La **Compagnia**:

- assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del **Risarcimento** del danno;
- designa se occorre, legali o tecnici;
- può provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale sino ad accordo risarcitorio con i danneggiati;
- non riconosce le spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati;
- non risponde di multe od ammende né delle **Spese di giustizia** penali.

Sezione 3

Danni al Natante

Le garanzie sono operanti solo se richiamate in *Polizza*.



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Incendio e Furto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dal *Natante* assicurato, anche se riconducibili ad *Attacchi Cyber*, durante la navigazione o giacenza in acqua a causa di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio* ed azione del fulmine;
- **Furto** (consumato o tentato) e **Rapina**, compresi i danni prodotti al *Natante* assicurato nell'esecuzione od in conseguenza del *Furto* o *Rapina* del *Natante* stesso.

Per i motori amovibili risultano in copertura solo i danni materiali e diretti subiti dal motore amovibile stesso.

La garanzia include i pezzi di ricambio, gli *Optional* e gli *Accessori non di serie* stabilmente fissati sul *Natante*, il cui Valore deve essere compreso nei *Valori assicurati*, **nei limiti ed alle condizioni che seguono.**

Il Valore degli *Optional* e *Accessori non di serie*, la cui presenza sul Veicolo assicurato verrà verificata durante la valutazione del *Sinistro*, deve essere espressamente indicato in *Polizza* o in *Quietanza* nella casella "*Optional e Accessori non di serie*" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto/installazione o da altra documentazione idonea, ove presente.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero (vedi punto 3.9 Determinazione dell'ammontare del danno, del capitolo "Come e con quali condizioni operative mi assicuro?").

3.1.1 Prestazioni Aggiuntive delle garanzie *Incendio* e *Furto*

Ove non diversamente specificato le prestazioni che seguono sono sempre operanti:

a) *Incendio* da *Atti vandalici* ed Eventi sociopolitici

La *Compagnia* copre i danni da *Incendio* avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario* (c.d. *vandalismo*). In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* dovrà fare denuncia immediata all'Autorità competente.

b) Navigazione abusiva

La garanzia copre i danni subiti dal *Natante* assicurato durante la navigazione abusiva a seguito di *Furto* o *Rapina* **purché conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.** L'*Assicurazione* opera **solo se è acquistata la garanzia *Furto* e nei limiti da essa previsti.**

c) Caduta "corpi orbitanti"

La *Compagnia* copre i danni subiti dal *Natante* assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare del *Valore assicurato*

del *Natante* indicato in *Polizza* con il limite massimo del *Valore commerciale* del *Natante* al momento del *Sinistro*.

3.2 Salvaspese

Salvaspese FORMA A

La *Compagnia* rimborsa totalmente o parzialmente le seguente spese:

a) Autorimessaggio e trasporto

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per il trasporto e/o *Ricovero* temporaneo del *Natante* assicurato disposto dall'Autorità a seguito di *Rapina*, *Furto* o *Incendio*, conseguenti a suo ritrovamento e/o inerenti alla rimozione.

La garanzia opera sino ad un massimo di 500 Euro per *Sinistro*.

b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

La *Compagnia* rimborsa le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e le spese di manodopera per l'apertura del *Natante* assicurato e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura del *Natante* assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del *Natante* identificato in *Polizza*.

La garanzia opera sino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

c) Bagaglio

La *Compagnia* rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di *Incendio* o di *Incidente* da navigazione che comportino la perdita totale del *Natante* assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione. **La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti di proprietà dell'*Assicurato* e dei trasportati:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, telefoni cellulari, tablet, videocamere, fotocamere, occhiali da vista, occhiali da sole, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla *Compagnia*.

La garanzia opera fino ad un massimo di 250 Euro per *Sinistro*.

d) Ripristino dei sistemi di antifurto

La *Compagnia* rimborsa - **fino ad un massimo di 750 Euro per evento** - le spese sostenute dall'*Assicurato* per il ripristino del sistema di antifurto in caso di totale distruzione dello stesso a seguito di *Incendio* o di *Incidente* da navigazione.

La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo e fino ad un massimo di 750 Euro.

L'*Assicurato* non avrà diritto al rimborso qualora non sia

in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell' antifurto al momento del *Sinistro* o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile obbligatoria o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul *Natante* assicurato.



Come e con quali condizioni operative mi assicuro?

3.3 Forme di Assicurazione

Forma di Assicurazione a valore intero

La garanzia è prestata per il *Valore commerciale* del *Natante* assicurato.

Qualora in *Polizza* o in *Quietanza* la voce "Mantenimento prezzo di listino", sia valorizzata a 'SI', il *Valore assicurato* si intende corrispondente al *Valore di listino* per il numero di giorni indicati in *Polizza* o in *Quietanza*, calcolati dalla data effetto *Polizza* o *Quietanza*. Scaduto tale periodo il *Valore assicurato* corrisponderà al *Valore commerciale* del veicolo al momento del *Sinistro*. Mentre, qualora in *Polizza* o in *Quietanza* di rinnovo la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'NO', il *Valore assicurato* si intende corrispondente al *Valore commerciale* del veicolo oppure al *Valore di fattura*, il quale non può mai superare il limite massimo del *Valore commerciale* al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il *Valore assicurato* indicato in *Polizza* o in *Quietanza* sia inferiore a quello commerciale al momento del *Sinistro*, nella liquidazione dell'*Indennizzo* in caso di danno parziale verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e l'*Indennizzo* verrà, quindi, percentualmente ridotto nella medesima proporzione esistente tra il *Valore assicurato* e quello commerciale al momento del *Sinistro*.

3.4 Adeguamento del Valore assicurato

La *Compagnia* si impegna ad adeguare il *Valore* del *Natante* assicurato al *Valore commerciale* e di conseguenza a modificare il *Premio*, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo) e su specifica richiesta del *Contraente*.



Che cosa non è assicurato?

3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, grandine, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, salvo che sia stata acquistata la garanzia eventi naturali;
- avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e *Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)*;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da allagamenti non conseguenti ad *Alluvioni*;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di

avviamento originali) del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del *Natante* assicurato;

- conseguenti ad *Appropriazione indebita*;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da *Incendio* del *Natante* assicurato;
- avvenuti durante la partecipazione del *Natante* (salvo si tratti di regate veliche) a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- provocati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
- avvenuti durante la giacenza a terra del *Natante*, nonché in conseguenza delle operazioni di *Alaggio*, *Varo* e trasferimento del *Natante* sulla terraferma.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* l'*Assicurazione* non comprende inoltre i danni diretti e indiretti causati da:

- *Cyberterrorismo*;
- attacco al *Sistema informativo*, attacco *Malware*, *Attacco DoS*;
- *Furto*, alterazione o distruzione di *Dati elettronici*, *Contenuti digitali* e *Dati personali*;
- *Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza*;
- *Minacce di Cyberestorsione*;
- *Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali*.

Per i *Rischi* derivanti da *Attacchi Cyber* sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- *Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali*;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della *Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali*;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di *Minacce di Cyberestorsione*.

Sono inoltre esclusi i danni indicati al successivo punto 3.6.

3.6 Esclusioni valide per le garanzie Incendio e Furto

L'*Assicurazione* non comprende i danni avvenuti:

1. da *Furto* di motori amovibili e moto d'acqua per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
2. da *Incendio* e *Furto* di *Natanti* o parti di essi, sui quali è collocato il motore amovibile assicurato;
3. da *Furto* degli *Apparecchi audiofonovisivi* e di altre apparecchiature del genere installati sul *Natante*.

L'*Assicurazione* non comprende le spese relative alla reimmatricolazione del *Natante* assicurato in caso di *Furto* della/e targa/he.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.7 Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;

2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove il *Natante* assicurato è disponibile per le verifiche del perito
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*
 - l'indicazione di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*. L'*Assicurato* in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- 1. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Incendio*":**
 - Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia all'autorità competente da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - Denuncia dettagliata del fatto da parte del Comandante / Conducente / proprietario se diverso dal *Contraente* / *Assicurato*;
 - Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.
- 2. In caso di *Sinistro* della garanzia "*Furto*"**
 - copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il *Sinistro* è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia di *Furto* presentata alle Autorità straniere;
 - Eventuale contratto di ormeggio, rimessaggio, custodia;
 - Fattura di acquisto del veicolo nel caso in cui il *Valore assicurato* corrisponda al *Valore di fattura*.
- 3. In caso di *Sinistro* delle garanzie "*Salvaspese*"**
 - Fattura e/o ricevuta relative alle spese sostenute;
 - Documentazione attestante il danno patito;
 - Provvedimento dell'Autorità che dispone il trasporto e/o ricovero temporaneo del bene assicurato ove richiesto dalla garanzia prestata;
 - Denuncia alla Autorità competente ove richiesta dalla garanzia prestata.

Inoltre, per ciascuna delle garanzie sopra richiamate, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" punto 3.14 - Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati preferibilmente all'*Intermediario Assicurativo* o direttamente alla *Compagnia*.



3.8 Scoperto e Franchigia

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*

l'*Indennizzo* con deduzione della percentuale di Scoperto e del relativo *Minimo*.

3.9 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

1. In caso di perdita totale del *Natante*

In caso di perdita totale del *Natante*, l'ammontare del danno è determinato dal *Valore commerciale* che lo stesso aveva al momento del *Sinistro*, con il limite del *Valore assicurato* riportato in *Polizza* o in *Quietanza*.

Si considera perdita totale del *Natante* quando:

- il *Natante* a seguito di *Furto* o *Rapina* non sia stato ritrovato;
- le spese di riparazione sono superiori al 70% del *Valore commerciale* dello stesso al momento del *Sinistro*.

La liquidazione del danno totale verrà effettuata a *Valore di listino* qualora in *Polizza* o in *Quietanza* la voce "Mantenimento prezzo di listino" sia valorizzata a 'SI' per il numero di giorni indicati in *Polizza* o in *Quietanza*, calcolati dalla data effetto *Polizza* o *Quietanza*.
In caso di liquidazione del danno totale del *Natante* il proprietario si impegna a lasciare alla *Compagnia* la piena disponibilità del *Natante* danneggiato, nonché a cedere il *Natante* ad un soggetto dalla stessa indicato.

2. In caso di danno parziale

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Il danno si considera parziale quando le spese di riparazione non superano il 70% del *Valore commerciale* del *Natante* al momento del *Sinistro*.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del *Natante* danneggiato e/o sottratto, **dal costo della riparazione va dedotto il *Degrado d'uso* di dette parti a causa della loro *Usura* o *vetustà*.**

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il *Valore commerciale* che il *Natante* aveva al momento del *Sinistro* ed il *Valore* di quanto residua dopo il *Sinistro* stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'*Assicurazione* copre soltanto una parte del *Valore* che il *Natante* aveva al momento del *Sinistro*, la *Compagnia* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il *Valore* al momento del *Sinistro* e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'*Indennizzo* si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'*Assicurato* la tenga a suo carico con il limite della percentuale di IVA indicata in *Polizza* o in *Quietanza*.

Fermo restando quanto sopra, ove il *Natante* sia di proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'*Indennizzo* in proporzione ai canoni di leasing pagati dal *Locatario* alla data del *Sinistro*.

3.10 Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La *Compagnia* ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del *Natante* danneggiato nonché di sostituire il *Natante* stesso o le sue parti, invece di pagare l'*Indennizzo*. Pertanto, **salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il *Natante* danneggiato presso il cantiere navale, l'*Assicurato* non deve provvedere a riparazione**

alcuna prima di aver ricevuto il consenso della *Compagnia*, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di *Sinistro*.

In deroga a quest'ultimo termine, la *Compagnia* ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni nel caso in cui gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del *Natante* dopo il *Sinistro*, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il *Natante* non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

3.11 Recuperi

Quando l'*Assicurato* ha notizia del recupero del *Natante* rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla *Compagnia*. Se il recupero avviene:

- prima del pagamento dell'*Indennizzo*, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto al punto 3.9 Determinazione dell'ammontare del danno del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?";
- dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* potrà decidere se:
 - a) procedere alla vendita del *Natante* tramite la *Compagnia*, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Se non precedentemente rilasciata, il proprietario del *Natante* inoltre, dovrà fornire alla *Compagnia* la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la *Compagnia* si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del *Natante* restituendo alla *Compagnia* l'*Indennizzo* corrisposto. Se il *Natante* ritrovato è danneggiato, l'*Impresa* rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al punto 3.9 Determinazione dell'ammontare del danno del capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".

3.12 Diritto di Surrogazione

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

3.13 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato*.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il *Sinistro* è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito**; le spese del terzo perito sono a carico della *Compagnia* e dell'*Assicurato* in parti uguali.

3.14 Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel precedente capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione precisando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo della richiesta. Il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (ad esempio, periti, accertatori), anche al fine della verifica delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del *Natante* presso la casa costruttrice, il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dal ricevimento della perizia.

3.15 Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento, se diverso dal *Contraente*;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso o di cessione del credito, fotocopia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato o del *Cessionario*
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

3.16 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, comma 2, del Codice civile, le parti pattuiscono che il *Contraente* e/o l'*Assicurato* non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la *Compagnia* abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che intenda cedere il proprio credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare alla *Compagnia* apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- via email all'indirizzo ccu. motor@it.zurich.com;
- via fax al nr. 02.2662.2156;
- tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance Plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio CCU
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte della *Compagnia* entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del *Contraente* o dell'*Assicurato* che vanti un credito nei confronti della *Compagnia* derivante dal presente contratto di delegare la *Compagnia*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c., - previo accordo con il perito o la *Compagnia* sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.



Questo stampato utilizza carta proveniente da una gestione forestale responsabile e inchiostri ecocompatibili.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1984.SET INFORMATIVO - ed. 01.2022

